

## Undicesima parte

### I conti del Tirolo e la Comunità di Fiemme

#### Documento n° 24

#### Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo, assolve la Comunità da ogni pena per i contrasti avuti e le conferma i confini stabiliti nel 1234.

Tirolo, 25 luglio 1347

Originale in AMCF, capsula C, 3<sup>1</sup>.

Tirolo, 25 luglio 1347: Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo, assolve la Comunità da ogni pena per i contrasti avuti e le conferma i confini stabiliti nel 1234, le antiche consuetudini, il libero transito nei territori tirolesi con bestiame e mercanzia ad uso proprio, in cambio della fedeltà e del pagamento degli affitti e delle decime a lui dovute.

#### Traduzione non letterale

Sappiano tutti coloro a cui perverranno le presenti lettere che noi Ludovico<sup>2</sup>, per grazia di Dio marchese di Brandeburgo e Lusazia, conte palatino del Reno, duca di Baviera e Carinzia, arcicamerario<sup>3</sup> del Sacro Romano Impero, conte di Tirolo e Gorizia nonché avvocato delle Chiese di Trento, Bressanone ed Aquileia, condoniamo alla Comunità ed alle singole persone o gruppi residenti in valle di Fiemme, di qualsiasi stato e condizione, ogni atto di ingratitudine o protesta mosse nel nostro dominio tirolese a motivo di risentimenti e rancori o per qualsiasi altra causa<sup>4</sup>.

Pertanto accogliamo tutti e singoli gli abitanti [della valle di Fiemme] con i loro possessi mobili ed immobili sotto la nostra particolare protezione e difesa. Essi potranno così possedere pacificamente in perpetuo per le proprie necessità come in precedenza, senza alcun impedimento da parte nostra e dei nostri eredi o da parte dei nostri funzionari, tutte le loro proprietà, i redditi, le montagne, i boschi, le selve, i pascoli ed i prati situate in valle di Fiemme, come scritto nel privilegio del re Enrico di felice memoria, nostro diletto suocero<sup>5</sup>, e come descritto nel documento di confinazione redatto da Alberto, notaio del sacro palazzo, nell'anno 1234, indizione settima, su

---

1 Edito in "Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002", pp. 358-359.

2 Ludovico di Brandeburgo (1315-1361), figlio dell'imperatore Ludovico IV il Bavaro, il 2 febbraio 1342 sposò Margherita detta *Maultasch*, unica figlia di Enrico di Tirolo-Gorizia, e prese possesso del Tirolo. Nel corso del 1347 occupò fino al 1359 il Principato di Trento e perciò anche la valle di Fiemme. Sotto il suo regime il vescovo Nicolò da Brno fuggì da Trento verso la Moravia ove morì alla fine di ottobre o ai primi di novembre 1347; i successori, Gerardo da Manhac (1347-1348), Giovanni da Pistoia (1348-1349), Mainardo di Neuhaus (1349-1362) non poterono mai prendere possesso della loro sede. Con documento del 30 agosto 1359 Ludovico restituì il Principato al Vescovado di Trento

3 Funzionario imperiale preposto al tesoro. Era un titolo ereditario dei margravi di Brandeburgo.

4 Non ci sono pervenuti documenti nel merito, ma probabilmente si sarà trattato di proteste per qualche nuova imposizione fiscale contraria ai privilegi ed alle consuetudini di Fiemme.

5 Vedi il documento di restituzione della valle di Fiemme al principe vescovo di Trento da parte di Enrico conte del Tirolo nel 1314, pubblicato su questo sito come documento del mese di ottobre 2017.

mandato di Nicolò [signore di Egna]<sup>6</sup>.

Anzi, concediamo a tutti e singoli gli abitanti della valle il salvacondotto per poter vendere, comperare e commerciare cose, mercanzie, bestiame minuto e grosso o per trattare altri loro affari a proprio uso e consumo, entrando in sicurezza nelle terre del nostro dominio tirolese e uscendo ogni qual volta sarà loro opportuno e necessario; ed inoltre, senza opposizione da parte di alcuna persona, di poter liberamente secondo la propria volontà edificare all'interno del territorio a suo tempo confinato tra Fiemme ed Egna.

Vogliamo che gli uomini e la Comunità della valle di Fiemme possano godere di tutte le loro consuetudini ed antichi privilegi in uso al tempo de re Enrico di felice memoria e degli altri nostri predecessori, senza alcuna limitazione, e concediamo per grazia speciale che tali privilegi siano rispettati in tutto da parte nostra e dei nostri eredi e successori.

Da parte loro gli uomini e la Comunità della valle di Fiemme devono a tutto loro potere obbedire fedelmente e in perpetuo a noi come loro signore e vero avvocato ed ai nostri eredi ed al dominio tirolese, contro ogni altra persona; inoltre devono fedelmente pagare in perpetuo a noi ed ai nostri eredi e successori le decime a noi spettanti, gli affitti, i redditi che possediamo in valle di Fiemme su monti, case, prati, acque; e non alienare questi beni, né nasconderli, ma piuttosto aumentarli e moltiplicarli, sotto pena della privazione della nostra grazia.

Sempre sotto pena della privazione della nostra grazia ordiniamo ai nostri giudici, ai nostri capitani, ai nostri funzionari ed alle nostre comunità, sia presenti che futuri, che non siano a voi di impedimento, ostacolo o molestia e che non permettano ad altri di farlo, ma piuttosto che mantengano e conservino noi fedelmente nei sopra descritti privilegi.

Pertanto a nessuna persona sia lecito disobbedire a queste nostre lettere ovvero contraddirle, a scapito della nostra gravissima indignazione e sotto pena di 200 fiorini e ad altre punizioni da applicare da noi e dai nostri eredi, in cui incorrerebbe irremissibilmente chiunque presumesse di infrangerle.

A conferma della perpetua validità di quanto sopra esposto abbiamo fatto redigere queste lettere munite del nostro sigillo pendente. Dato e fatto in Tirolo nell'anno del Signore 1347, feria quarta dopo la festività di Santa Margherita vergine<sup>7</sup>.

Il signor marchese fece questo per sua speciale grazia unitamente a tutto il Consiglio [sigillo pendente].

## Commento

Non sfugga al lettore l'importanza di questo privilegio, con cui il conte del Tirolo conferma alla Comunità la più ampia autonomia gestionale (usi, consuetudini e privilegi), quella commerciale (liberamente comperare e vendere in tutto il territorio tirolese) e il possesso delle proprietà collettive e personali (beni mobili ed immobili, boschi e prati).

Ovvvia la contropartita di riconoscere il dominio tirolese (in contrapposizione a quello vescovile di Trento) e soprattutto di versare ogni anno quanto già in precedenza dovuto in decime, affitti e redditi vari.

La Comunità ottiene la conferma delle sue libertà politico-amministrative, il conte si assicura

<sup>6</sup> Documento originale in AMCF, capsula K, 1.1, edito in "Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002", pp. 337-339. Fu in effetti Nicolò signore di Egna a favorire l'incontro tra i rappresentanti della Comunità e quelli delle Regole circostanti di lingua tedesca per riconfermare i confini stabiliti "più di cento anni prima" (cioè all'epoca dei *patti gebardini* del 1111).

<sup>7</sup> La festività di Santa Margherita vergine e martire cade il 20 luglio, in quell'anno 1347 un venerdì; la "feria quarta" corrisponde quindi al mercoledì successivo, 25 luglio.

le proprie entrate. In pratica, dopo l'occupazione tirolese del Principato di Trento e della valle di Fiemme, che forse non era stata del tutto pacifica, si stabilisce una tregua in base alla precedente situazione ed ai precedenti diritti sanciti nel 1314 dal conte del Tirolo Enrico.

### Trascrizione

Noverint universi ad quos presentes pervenerint, quod nos Ludivicus (sic), Dei gracia brandenburgensis et Lusatie marchio, comes palatinus Reni, dux Bavarie et Karinthie, Sacrique Romani Imperii archicamerarius, Tirolis et Gorice comes necnon Ecclesiarum tridentine, brixinensis et aquilegiensis advocatus, relaxamus omnem ingratitudinem ac indignationis notam, qua Communitati ac singulis personis in vale Flemarum residentibus conniunctim aut divisim cuiuscumque status vel condicionis fuerint, nominatis hactenus racione dissensionis et rancoris in dominio nostro Tirolis mote de quacumque causa premissorum nomine, gessimus et presentibus relaxamus.

Recipientes prenotatos singulos et universos cum personis et rebus eorum quibuslibet mobilibus et immobilibus in nostre tuicionis ac deffensionis presidium singularem, sic quod omnes possessiones, redditus eorum ac eciam montes, nemora, silvas, pascua, crapula, prata que sunt in dicta plebe vallis Flemarum, cum terminis antiquitus positus per homines plebatus Egne et dicte vallis Flemarum, pro ut in literis regis Henrici felicis memorie, nostri soceri dilecti, continetur ac eciam in instrumento scripto manu Alberti sacri palaci notarii de sub anno millesimo CC tricesimo quarto, indicione septima, de mandato domini Nicolai etc., pro suis usibus sine impedimento quolibet nostri et heredum ac officialium nostrorum et omnium aliarum personarum pacifice debeant perpetuis temporibus, prout antea, possidere.

Dantes eciam eisdem singulis et universis prefacte vallis habitatoribus firme securitatis conductum in teras domini nostri Tirolis cum rebus et mercimoniis, bestiis minutis et grosis eorum secure intrandi, vendendi et emendi aut alia negocia eorum pro eorum usibus et beneplacitis agendi et secure ad propria redeundi quocienscunque ipsis opportunum et necessarium fuerit; ac eciam mansiones infra terminos positos per ilos de Egna in dicta valle Flemarum prout supra in literis continetur, ad libitum eorum voluntatis facere sine lesione alicuius persone.

Debent enim prenominati homines et Comunitas valis predictae nobis heredibus nostris et dominio Tirolis fideliter ut domino et vero advocato suo obedire et perpetuo aderere cum eorum posse contra quemlibet hominem ac eciam decimas nostras, affictus, redditus que habemus in dicta valle Flemarum de montibus, domibus, pratis, aquis, perpetuis temporibus nobis heredibus et successoribus nostris fideliter solvere et dicta bona non alienare nec occultare set acrescere et multiplicare sub pena privacionis dictarum graciarum.

Mandantes sub pena nostre graciae iudicibus, capitaneis nostris et omnibus aliis officialibus et communitatibus nostris tam presentibus quam futuris quatenus vos non impediunt, gravent seu molestent nec ab aliis impediri, gravari, molestari aliquatenus permitant, set quod supradictis graciais nos manuteneant et favorabiliter conservent.

Nulli igitur persone liceat predicta literas nostras infringere aut ipsis contradicere indignacionem nostram gravissimam et pena ducentorum florenorum ac penas alias pro nobis nostrisque heredibus infligendas si secus quispiam atemptare presumserit se noverit inremisibiliter incursum.

In quorum omnium perpetuo valiturum presentes literas conscribi fecimus et nostro sigillo apenso communiri. Actum et datum Tirolis, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, feria quarta post festum beate Margarethe virginis.

Dominus marchio de gratia speciali fecit cum toto consilio. [S. P.]